



**TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**

SEZIONE CIVILE

VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

DOMANDE TARDIVE

relativo all'Amministrazione Straordinaria **LUCCHINI SPA**

Oggi **7 dicembre 2023**, innanzi al Giudice Delegato Dott. Gianmarco Marinai,

sono comparsi:

l'avvocato Allegra per l'Amministrazione Straordinaria

fanno presente che in data 01/12/2023 sono state depositate telematicamente osservazioni ex art. 95 l.f. da parte del creditore Eredi Gervasoni in merito all'insinuazione n. TL11-01.

L'avv. Marco Benaglio insiste per l'ammissione del credito, riportandosi ai propri scritti e facendo presente la particolarità della fattispecie.

L'avv. Allegra ribadisce la proposta negativa, soprattutto sulla base della tardività della proposizione della domanda.

Il GD procede all'esame delle domande Tardive di ammissione al passivo dei crediti di seguito indicati:

N.	CREDITORE	DOMANDE		CONCLUSIONI DEI COMMISSARI		
		IMPORTO IN PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO IN PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	

TL11-01	<p><b>Eredi Gervasoni Corrado</b></p> <p>Risarcimento per il decesso del sig. Corrado Gervasoni (ex dipendente) per mesotelioma pleurico riconducibile ad esposizione ad amianto</p> <p>a) danno biologico subito dal lavoratore</p> <p>b) danno da perdita del congiunto</p>	<p><b>€ 601.594.-</b> in privilegio ex art. 2751 bis, c1, n1 c.c.</p> <p><b>€ 870.000.-</b> in privilegio ex art. 2751 bis, c1, n1 c.c.</p>				<p>In relazione alle domande di insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura, il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 16 febbraio 2023, n. 4940; Cass., 30 novembre 2022, n. 35248; Cass., 5 aprile 2022, n. 11000) ritiene che la richiesta di ammissione al passivo, ultra tardiva, incontri un limite temporale, da individuarsi in un termine “ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento”.</p> <p>Nel caso di specie, dopo il decesso del sig. Gervasoni (avvenuto nel gennaio 2020), il 27 ottobre 2021 il medico (dott. Fumagalli) rilasciava agli eredi la propria perizia. Il 6 maggio 2022 perveniva alla Procedura, tramite pec, la richiesta risarcitoria, alla quale la Procedura rispondeva con pec del 18 maggio 2022 evidenziando la necessità di procedere tramite domanda di insinuazione al passivo. Tuttavia, la suddetta domanda è stata presentata solo in data 3 ottobre 2023, dunque ben oltre 3 anni dal decesso del sig. Gervasoni, circa 2 anni dopo la perizia del medico, nonché oltre un anno dopo il riscontro della procedura ove si rappresentava la necessità di una insinuazione al passivo, dunque in un termine irragionevolmente tardivo.</p> <p><u>Si propone, pertanto, di non ammettere</u> il credito, in quanto domanda priva di ragionevole giustificazione della tardività.</p> <p><u>Ad ogni modo,</u> anche a voler prescindere dalla ingiustificata tardività, si evidenziano le seguenti criticità relative alla domanda di insinuazione al passivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non è provata la qualità degli istanti di eredi del <i>de cuius</i>, non essendo stata depositata alcuna visura ipotecaria da cui risulti la trascrizione dell'accettazione dell'eredità ovvero l'assenza di rinunce.</li> <li>2. La procura alle liti è invalida in quanto generica, facendo riferimento “al presente procedimento” senza specificazione alcuna del procedimento a cui si riferisce.</li> </ol>
---------	---	---	--	--	--	--

						<p>3. Difetta la prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'insorgenza della malattia. Invero, nella perizia del dott. Fumagalli (all. 8 all'istanza di ammissione al passivo) si evidenzia, da un lato, che il sig. Gervasoni ha lavorato come muratore presso diverse imprese edili (dal 1960 al 1973) e, dall'altro lato, come "Non si [possa] escludere l'esposizione ad amianto anche nei 13 anni antecedenti in cui aveva mansioni di manovale lavoratore". L'origine professionale della neoplasia viene dunque ascritta (dal medico) all'esposizione da amianto, senza alcuna precisazione in merito alla riferibilità esclusiva al periodo lavorativo alle dipendenze di Lucchini.</p> <p>4. Manca ogni allegazione e prova circa il danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in relazione al quale non è stata nemmeno fatta applicazione delle tabelle milanesi (sull'onere in capo agli eredi, e sulla possibilità di fare riferimento alle tabelle milanesi, da ultimo cfr. Cass. civ. 8 settembre 2022, n. 26440).</p> <p>5. In ogni caso, difettano i presupposti per l'operatività del privilegio ex art. 2751 bis, c1, n1 c.c.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Il giudice, valutate le considerazioni espresse dalle parti, vista la disponibilità in tal senso dell'avv. Benaglio, invita l'avv. Allegra a verificare se sia possibile percorrere la strada di una soluzione transattiva che possa riconoscere una somma agli eredi Gervasoni da calcolarsi come frazione del danno da perdita del rapporto parentale a partire dai minimi indicati nelle Tabelle Milanesi.

L'avv. Allegra è remissivo e si impegna a riferire ai Commissari.

Il g.d. rinvia al 31.1.2024 h. 10:45.

Il Giudice Delegato  
dott. Gianmarco Marinai